



## Attività istituzionale dell'Agenzia

### ARAN Agenzia sbarca su LinkedIn.

**Un profilo istituzionale dedicato a enti, confederazioni e organizzazioni sindacali, dipendenti pubblici, professionisti della pubblica amministrazione e non solo**

Un nuovo strumento per diffondere notizie e aggiornamenti relativi al mondo del pubblico impiego in Italia. ARAN – l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni – approda su LinkedIn con una pagina ufficiale.

La nuova pagina istituzionale è rivolta soprattutto agli enti pubblici, alle confederazioni e organizzazioni sindacali, ai dipendenti pubblici e ai professionisti della pubblica Amministrazione, ma non solo. Una piattaforma dove conoscere l'andamento dei lavori relativi alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego, dalle funzioni centrali alla sanità e alle autonomie locali. Un utile strumento, inoltre, per essere sempre aggiornati sulle novità che riguardano il mondo del lavoro pubblico in Italia.

Questo il link alla pagina, per rimanere aggiornati sulle notizie sul mondo del lavoro pubblico in Italia: <https://www.linkedin.com/company/aranagenzia>

### **Orientamenti applicativi** **Comparto Funzioni Locali**

I periodi di lavoro a tempo determinato che hanno preceduto la stabilizzazione possono concorrere ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14, comma 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022?

[Vai al documento](#)

### **Orientamenti applicativi** **Comparto Funzioni Locali**

La nuova formulazione letterale della disciplina contrattuale del "Welfare integrativo" oggi contenuta all'art. 82 del CCNL 16.11.2022, amplia la portata applicativa dell'istituto, rispetto a quella del previgente CCNL?

[Vai al documento](#)

### **Orientamenti applicativi** **Comparto Sanità**

Come va calcolato il triennio di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) del CCNL 2019-2021 relativo alle progressioni economiche all'interno dell'area?

[Vai al documento](#)

### **Orientamenti applicativi** **Comparto Funzioni Centrali**


Un dipendente che ha già usufruito dei giorni di congedo parentale retribuiti interamente, può richiederli nuovamente al nuovo datore di lavoro (amministrazione pubblica ricompresa in diverso comparto)?

[Vai al documento](#)

### **Orientamenti applicativi** **Comparto Funzioni Centrali**

In caso di rapporto di lavoro part-time, l'importo dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) deve riconoscersi in misura uguale a quella del lavoratore a tempo pieno o va riparametrato alla durata della prestazione?

[Vai al documento](#)



## Sezione Giuridica

### **Dipartimento della funzione pubblica**

#### **DM Competenze trasversali personale non dirigenziale**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato il Decreto Ministeriale adottato il 28 giugno u.s. sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A (Framework delle competenze trasversali) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il DM definisce le soft skills, cioè le capacità tecniche e comportamentali, il cosiddetto "saper fare" e "saper essere". Il progetto si inserisce nell'efficacia immediatamente precettiva della Costituzione, art. 36 (Cass. S.U. n. 25837/2007; Cass. nn. 23741/2008; 4382/2010; 18808/2013; 2102/2019). Da ciò consegue che le differenze retributive di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) del CCNL 2019-2021, che ha promosso la riprogettazione del sistema dei profili professionali verso un modello che si articola su conoscenze, competenze e capacità proprie della posizione che si va a ricoprire.

[Vai al documento](#)

### **Corte di Cassazione** **Sezione lavoro - ordinanza 12/7/2023, n. 19937** **Mansioni Superiori - Comparto Sanità**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Cassazione civile, sezione lavoro, con ordinanza n. 19937 del 12/7/2023 ha sancito che "il diritto a percepire la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, anche quando l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di tale qualifica sia illegittima (D.lgs. 165 del 2001, art. 52, comma 5) trova la sua diretta giustificazione nell'efficacia immediatamente precettiva della Costituzione, art. 36 (Cass. S.U. n. 25837/2007; Cass. nn. 23741/2008; 4382/2010; 18808/2013; 2102/2019). Da ciò consegue che le differenze retributive di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) del CCNL 2019-2021, che ha promosso la riprogettazione del sistema dei profili professionali verso un modello che si articola su conoscenze, competenze e capacità proprie della posizione che si va a ricoprire, non possono essere quelle spettanti per le mansioni da lui effettivamente svolte, senza alcun rilievo al fatto che si tratti di mansioni immediatamente superiori alla qualifica rivestita oppure di mansioni ulteriormente superiori". La Cassazione infatti ritiene chiaro il disposto del DLgs 165/2001, art. 52, che fa riferimento alle "mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore", là dove pone i limiti della loro legittima attribuzione a un lavoratore di qualifica inferiore (comma 2), mentre tratta in generale di "mansioni superiori" e di "mansioni proprie di una qualifica superiore" nella parte in cui pone il principio e detta le condizioni di diritto al pagamento delle differenze retributive nonostante la nullità dell'assegnazione (commi 3 e 5).

[Vai al documento](#)


### **Corte dei conti** **Sezione giurisdizionale Veneto – sentenza n. 100 del 27/7/2023**

#### **Enti locali – Incarichi extra-istituzionali regolarmente affidati - Omesso versamento del 50 per cento del compenso all'ente locale - Danno erariale**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte ha dichiarato la responsabilità di un dipendente comunale per omesso versamento delle somme percepite per collaudo non autorizzato di opere pubbliche, in violazione dell'art. art. 61, co. 9, del D.L. n. 112/2008. Dalla violazione dell'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione e dal conseguente obbligo di versamento del corrispettivo previsto come sanzione non deriva di per sé alcun danno erariale per l'Amministrazione, avendo tali condotte una valenza neutra ai fini della responsabilità amministrativo-contabile. La responsabilità è invece integrata ogni qual volta all'illegittimo espletamento di incarichi non autorizzati, si accompagnino poi ulteriori diverse condotte produttive di danno tra cui anche quella distinta ed autonoma dell'omesso versamento, che nell'integrare un'ipotesi tipizzata di responsabilità erariale, ben lungi dal configurare una responsabilità sanzionatoria, deve invece essere ascritta tra le fattispecie della responsabilità risarcitoria pura, conseguente all'omessa acquisizione da parte dell'Amministrazione di un'entrata vincolata, prevista dall'ordinamento.

[Vai al documento](#)



## Sezione Economica

### **INPS**

#### **CCNL lavoro pubblico: elemento perequativo nello stipendio tabellare**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'INPS con il messaggio 1° agosto 2023, n. 2853 fornisce chiarimenti sull'assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto (TFS/TFR) dell'elemento perequativo conglobato nello stipendio tabellare. L'elemento perequativo è una voce retributiva introdotta dai Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro (CCNL) dei dipendenti pubblici per il triennio 2016-2018. Successivamente, come indicato nei CCNL dei dipendenti pubblici 2019-2021, la corresponsione dell'elemento perequativo come specifica voce retributiva è cessata e ne è stato disposto il conglobamento nello stipendio tabellare. Il messaggio riepiloga il quadro normativo di riferimento e fornisce le indicazioni sull'imponibilità dell'elemento perequativo.

[Vai al documento](#)

### **Ufficio Parlamentare di Bilancio** **Nota sulla congiuntura di agosto 2023**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha aggiornato le sue previsioni nella "Nota sulla congiuntura di agosto 2023" in cui rileva che, nonostante la battuta d'arresto registrata nel secondo trimestre (-0,3%), il PIL italiano è previsto in crescita dell'1% quest'anno e dell'1,1% nel 2024. Rispetto a quanto stimato in primavera, in occasione dell'esercizio di validazione del DEF 2023, l'UPB ha rivisto marginalmente (0,1%) al rialzo le attese per la crescita di quest'anno, poiché la sorpresa positiva sui dati del primo trimestre prevale su quella di segno opposto sul periodo successivo; la previsione per il 2024 è stata invece corretta al ribasso (0,3%), per il deterioramento della domanda estera e delle condizioni finanziarie globali. Il quadro macroeconomico dell'Italia resta comunque circondato da un'ampia incertezza e dalla prevalenza di rischi al ribasso.

[Vai al documento](#)

### **Senato della Repubblica - Servizio Istituzionale** **Notiziario economico-finanziario – luglio 2023**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Notiziario Economico Finanziario fornisce dati e informazioni distinti in cinque sezioni: in prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori del Servizio del Bilancio; la seconda sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio; la terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali"; la quarta sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali. **In questo numero si segnalano, fra gli altri:** MEF "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario"; FMI [Country report 2023/273 - Italy 2023](#) Article IV Consultation—Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Italy; FMI [World Economic Outlook – Update](#). Near-Term Resilience, Persistent Challenges, luglio 2023.

[Vai al documento](#)

### **Banca d'Italia**

#### **Bollettino economico n. 5/2023**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'inflazione continua a diminuire, ma ci si attende ancora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo prolungato. Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare che l'inflazione resti sotto l'obiettivo del 2 per cento nel medio termine. Nella riunione del 27 luglio 2023 ha pertanto deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. L'incremento dei tassi rispecchia la valutazione, da parte del Consiglio direttivo, delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità di trasmissione della politica monetaria. Gli andamenti osservati dopo la riunione del 15 giugno confermano l'aspettativa che l'inflazione si ridurrà ulteriormente nel resto del 2023, ma si manterrà su un livello superiore all'obiettivo per un prolungato periodo di tempo. Sebbene alcune misure mostrino segnali di allentamento, a trasmissione di fondo rimane nel complesso elevata. I passati aumenti dei tassi di interesse continuano a influenzare in vigore le condizioni di finanziamento si sono inaspriti nuovamente e frenano in misura crescente la domanda, che rappresenta un fattore importante per riportare l'inflazione all'obiettivo. Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati nel determinare livello e durata adeguati dell'orientamento restrittivo. In particolare, le decisioni sui tassi di interesse seguiranno a essere basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari più recenti, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria.

[Vai al documento](#)

### **ISTAT**

#### **Prezzi al consumo - luglio 2023**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

A luglio 2023, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri ancora una variazione nulla su base mensile e un aumento del 5,9% su base annua, da +6,4% nel mese precedente. La decelerazione del tasso di inflazione si deve, in prima battuta, al rallentamento della crescita tendenziale dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +4,7% a +2,4%), dei Beni energetici non regolamentati (da +8,4% a +7,0%), degli Alimenti lavorati (da +11,5% a +10,4%) e, in misura minore, di quelli degli Altri beni (da +4,8% a +4,5%) e all'ampliamento della flessione su base annua degli Energetici regolamentati (da -29,0% a -30,3%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dalle tensioni al rialzo dei prezzi degli Alimenti non lavorati (da +9,4% a +10,4%) e di quelli dei Servizi relativi all'abitazione (da +3,5% a +3,6%). L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi rallenta ancora (da +5,6% a +5,2%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +5,8%, registrato a giugno, a 5,5%). L'inflazione acquisita per il 2023 rimane stabile a +5,6% per l'indice generale e si attesta a +5,1% per la componente di fondo. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dell'1,6% su base mensile, a causa dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e aumenta del 6,3% su base annua (in decelerazione da +6,7% di giugno).

[Vai al documento](#)



## Osservatorio Internazionale

### **EUROFOUND**

#### **Minimum wages in 2023: Annual review**

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

La Direttiva europea sui salari minimi non obbliga gli Stati membri a introdurre salari minimi legali, né fissa una soglia comune valida in tutta l'Unione Europea. Essa si limita a stabilire alcuni criteri per assicurare dei salari minimi, al di sopra della soglia di sussistenza, tenendo conto del costo della vita e del potere d'acquisto dello Stato membro di riferimento. Le due strade alternative mediante cui raggiungere questo obiettivo sono:

- un salario minimo fissato per legge;
- l'estensione della copertura della contrattazione collettiva.

La maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea prevede un salario minimo legale nazionale, sebbene livello, meccanismo di adeguamento e copertura differiscano. Austria, Danimarca, Finlandia, Italia e Svezia hanno salari minimi fissati mediante accordi collettivi, mentre Cipro ha tariffe obbligatorie per le diverse professioni. "Minimum wages in 2023: Annual review" è una revisione annuale sui salari minimi pubblicata da Eurofound che quest'anno si scontra con un contesto economico caratterizzato da un'inflazione senza precedenti in tutta Europa. Sebbene i salari minimi abbiano portato a forti aumenti dei salari nominali in molti paesi europei, questi non sono stati sufficienti per mantenere il potere d'acquisto dei lavoratori. A causa degli elevati tassi di inflazione, gli aumenti nominali dei salari non hanno sempre comportato significativi guadagni in termini di potere d'acquisto tra i percettori di salari minimi, tranne che in alcuni paesi come Germania e Belgio. In un tale contesto inflazionistico, è particolarmente importante che il potere d'acquisto dei salari minimi tenga conto del costo della vita crescente. I salari minimi dei paesi dell'Europa centrale e orientale hanno beneficiato dei maggiori aumenti reali dei salari sia lordi che netti nell'ultimo decennio, anche se partendo da livelli molto più bassi rispetto agli altri paesi europei. L'impatto della direttiva dell'Unione Europea sulla fissazione del salario minimo nazionale è stato finora limitato, poiché la fase di recepimento è appena iniziata. Alcuni primi dati positivi sono stati, tuttavia, riscontrati in diversi paesi europei e i valori di riferimento stabiliti nella direttiva (50% della media e 60% della retribuzione mediana) sono sempre più applicati in progetti di legge come in Belgio, Bulgaria, Irlanda, Slovacchia e Spagna oppure utilizzati per aumenti effettivi dei salari come in Croazia, Germania o per andare incontro alle richieste sindacali come in Repubblica Ceca, Grecia e Paesi Bassi.

[Vai al documento](#)

A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell'Aran

Per segnalare documenti da pubblicare: [ufficiostudi@aranagenzia.it](mailto:ufficiostudi@aranagenzia.it)

Per iscriversi a questa newsletter clicca [QUI](#)

Per consultare la nostra informativa sulla privacy clicca [QUI](#)

